

Da gennaio nuove regole sull'aggiornamento dei consulenti del lavoro

Una formazione integrata Piattaforma unica per lo scambio dei dati

Pagina a cura
di MICHELE DAMIANI

Una piattaforma informatica dedicata alla formazione dei consulenti del lavoro, attraverso la quale si potrà gestire in maniera integrata il procedimento di iscrizione ad eventi e corsi e quello di accreditamento degli iscritti. Uno strumento che faciliterà la vita dei consulenti e degli enti formatori, sia interni che esterni al Consiglio nazionale. Questa una delle principali novità previste dal nuovo regolamento sulla formazione continua per i consulenti del lavoro, che sarà operativo dal 1° gennaio 2019. «Il primo elemento di novità è che, oltre al regolamento, sono state emanate una serie di linee guida a commento di ogni disposizione», dichiara ad *Italia Oggi* il segretario del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Francesco Duraccio. «Ma la novità più grande è la predisposizione della piattaforma

informatica. Dal 1° gennaio ogni soggetto interessato per una qualsiasi ragione al tema della formazione dei consulenti del lavoro dovrà per forza passare dalla piattaforma. Questo vale per iscritti, enti erogatori, consigli provinciali e Consiglio nazionale». Infatti, come si legge dal regolamento: «Tutti gli adempimenti relativi alla formazione continua saranno veicolati esclusivamente tramite la piattaforma informatica sviluppata dalla Fondazione studi, con l'assistenza tecnica della Teleconsul Spa». D'ora in avanti, quindi, per diventare un provider qualsiasi ente dovrà avere il beneplacito del Consiglio nazionale: per chiedere l'autorizzazione dovrà chiedere l'istanza tramite la piattaforma e sempre attraverso la stessa riceverà l'autorizzazione e potrà organizzare l'evento. Anche per la registrazione dei partecipanti la piattaforma avrà un ruolo cruciale; infatti, una volta stabilita la data e l'oggetto dell'evento, la presenza dei

consulenti dovrà essere rilevata esclusivamente tramite il dispositivo e le informazioni giungeranno in automatico ai partecipanti e al Consiglio nazionale. «Controlli più immediati e più semplici. Ma non solo. Una partecipazione attiva dei consigli provinciali, che potranno e dovranno controllare il rispetto degli obblighi formativi tramite la piattaforma» aggiunge Duraccio. «Comunque, la filosofia di fondo è quella di facilitare il meccanismo di accreditamento, o più in generale della gestione della formazione, per aiutare l'adempimento ma in una logica di semplificazione». Sul versante della comunicazione dei crediti maturati da parte degli iscritti ci saranno altre novità: una delle principali è quella della comunicazione di crediti provenienti da attività esterne: se prima il consulente doveva presentare un'autocertificazione, ora avrà la possibilità di fare un upload direttamente sulla piattaforma, ovvero carica-

re i documenti che saranno subito visionabili dagli enti preposti. Un altro aspetto è quello dell'accesso alla professione: «Dobbiamo agevolare l'inserimento dei giovani: per fare questo abbiamo previsto che colui che ospita il tirocinante, poiché ha l'obbligo di formare il giovane, possa acquisire dieci crediti formativi nel triennio».

Cambiamenti anche in termini di rapporti tra le categorie: eventuali convenzioni di reciprocità tra ordini afferenti a diverse professioni potranno essere siglate esclusivamente dal Consiglio nazionale e non, come fino ad oggi, da quelli provinciali. Il regolamento, come detto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2019. Dal 1° ottobre è attiva una sperimentazione graduale da parte di alcuni consigli provinciali definiti «pilota». Ogni ente potrà usufruire di un video tutorial per l'utilizzo della piattaforma, inserito all'interno della piattaforma stessa.

CNDCEC

Residenza diversa? Nuovo albo

Il possesso della residenza nel circondario dell'ordine locale è un requisito necessario per l'iscrizione all'albo territoriale. Nel caso in cui cambi la residenza o il domicilio del commercialista, il professionista sarà cancellato d'ufficio dall'albo in questione; lo stesso ente non potrà operare l'iscrizione del commercialista nel nuovo albo territoriale; spetterà al lavoratore provvedere a richiedere il trasferimento presso l'albo tenuto dall'ordine competente territorialmente. Il chiarimento arriva direttamente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), in un pronto ordine inviato al consiglio dell'ordine di Bari lo scorso 23 ottobre. In un altro pronto ordine, con la stessa data, viene chiarito un aspetto sul consiglio di disciplina: nel caso in cui, a seguito delle dimissioni di un componente del consiglio di disciplina, il subentrante abbia un'anzianità di iscrizione maggiore del presidente incaricato al momento del subentro, dovrà essere eletto presidente il subentrante con anzianità maggiore. Questo perché il DPR 137/2012 stabilisce che le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica».

ACCOLTE LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO

Commercialisti incaricati di pubblico servizio

Riconoscimento del commercialista come incaricato di pubblico servizio, anche al di fuori dei tribunali o degli incarichi di revisione locale. Specializzazioni basate sempre di più su percorsi formativi e meno sull'esperienza, ma assegnabili dopo due anni invece di cinque. Esclusive da raggiungere con il dialogo tra categorie, andando verso una logica di riserve piuttosto che di esclusive. Attestazione del patrocinio in Corte di cassazione. Queste alcune delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria, e approvate dal Consiglio nazionale, durante l'assemblea dei presidenti degli ordini dei commercialisti, andata in scena la scorsa settimana, convocata per discutere della riforma dell'ordinamento professionale della categoria. «Esprimiamo soddisfazione per l'accoglienza delle nostre osservazioni sulla proposta di riforma dell'ordinamento professionale. In particolare il riconoscimento della previsione del ruolo di incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle nostre attività professionali», afferma Andrea Ferrari, presidente dell'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc). «Riteniamo che tale concetto possa essere ulteriormente valorizzato nel contesto della riforma». Accolte istanze anche sul tema delle specializzazioni e dei compensi: «Specializzazioni e riconoscimento di incaricato di pubblico servizio sono due facce della stessa medaglia. A fronte del conseguimento di specializzazioni spendibili nei confronti di privati e delle aziende, infatti deve essere riconosciuto e ben delineato il ruolo di incaricato di pubblico servizio nei confronti della Pubblica amministrazione». Sul tema dei compensi, vista l'alta attenzione riservata dalla

categoria, l'Associazione ha istituito una «commissione per la tariffa», presieduta da Roberta Carpentiero, dedicata proprio al controllo sui vari aspetti dei compensi professionali. «Sul riconoscimento ufficiale di pubblico servizio condividiamo il giudizio», dichiara Daniele Virgillito, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. «L'idea è buona ma sarà necessario delimitare in maniera adatta il campo d'azione». Preoccupazione, invece, sul tema delle specializzazioni legate all'esperienza e sui limiti di mandato: «nessuno è contro le specializzazioni, ma darle d'ufficio dopo dieci anni di esperienza in un certo settore presenta dei rischi: infatti, se viene stabilita una specializzazione in una materia troppo generica, arriveremo ad essere tutti specialisti. Si perderebbe così il senso stesso della misura. Comunque, a prescindere dalle criticità, va dato atto al Consiglio nazionale di aver impostato un confronto realmente aperto a tutti i destinatari». «Partiamo dal presupposto che è ancora molto presto per stabilire quale sarà la proposta del Consiglio nazionale e quali modifiche saranno realmente accolte», dichiara Marco Cu-

chel, presidente dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti). «Ma alcuni punti sono già stati sollevati. Tipo il limite dei due mandati: sarò impopolare ma per me va tenuto. Inoltre è stata inserita la nostra proposta sulla competenza dei colleghi presso la Corte di cassazione. Ricepiti alcuni cambiamenti sul versante della convocazione dell'assemblea. Sotto l'aspetto delle specializzazioni, mi pare prematuro inserirle nell'ordinamento professionale. Infine, attenzione alle modalità di utilizzo del fondo di garanzia per ristoro dei danni causati dai comportamenti degli iscritti: meglio eliminarlo perché vengono a generarsi contenziosi privi di fondamento solo per attingere alle risorse del fondo».

• cdp • risparmio postale

Buoni Fruttiferi Postali

AVVISO

BFP indicizzati all'inflazione italiana

INDICE ISTAT FOI ex-TABACCHI agosto 2018: 102,90

Per conoscere le serie di Buoni Fruttiferi interessate, i relativi Coefficienti di Indicazione e i Coefficienti Complessivi di Rimborso Lordi e Netti è possibile consultare il sito Internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

BFP indicizzati a scadenza, BFP*Premia* e BFP*Europa*

MEDIA INDICE EURO STOXX 50 ottobre 2018: 3260,402

La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice Euro Stoxx 50 rilevati nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 ottobre 2018. Informazioni sulle serie di Buoni Fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito Internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

cdp
cassa depositi e prestiti

promuoviamo il futuro

Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
cdp.it

Capitale sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA di
Roma al n. REA 1053767

C. F. e iscrizione al
Reg. Imprese Roma
80199230584
P. IVA 07756511007